	Rep. n.125 Prot. n.8425	
*****	REPUBBLICA ITALIANA	
	Il giorno 17 del mese di Ottobre duemilaquattordici in Genova, presso la sede della	1
	Centrale Regionale di Acquisto, in via D'Annunzio 64, innanzi a me, Dott. Attilio	,
	Profumo, Ufficiale Rogante dell'ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto	
	senza assistenza di testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, sono	
	presenti i Signori:	
	- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente dell'Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria, nato a	
	Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via	
	D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale	
	interviene in qualità di Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito	
	nominata, per brevità, anche "Centrale"), con sede legale in Genova, Piazza della	
	Vittoria 15	
	- Dott. Salvatore Selvaggio, nato ad Albenga (SV), il giorno 10 del mese di Giugno	
	dell'anno 1963 e residente ad Albenga (SV), in Via De Gasperi, numero civico 102,	
	(codice fiscale SLVSVT63H10A145E) che interviene quale procuratore speciale,	
	(giusta poteri allo stesso conferiti in atto notaris Paul Wellens in Mortsel (Belgio) in	
	data 23.05.2012, depositata in atti notaio Dottoressa Alessandra Zizanovich in Milano	
	repertorio n. 20487/8857) di AGFA HEALTHCARE NV, con sede legale in Via	9
	Septestraat, 27, 2640 Mortsel (Belgio), numero di iscrizione 0403003524 al Registro	21/1
	delle Imprese del Belgio Camera di Commercio del Belgio, P.IVA IT00000149997, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Septestraat n. 27, (di seguito	11/1/
	nominata, per brevità, anche "Fornitore") aggiudicataria della gara d'appalto per la	
	fornitura di mezzi di contrasto, lotti 1/2 giusta determinazione del Direttore dell' Area	
	Centrale regionale di Acquisto dell'ARS n°161 del 19/08/2014.	ALD STORM
J		

	l Signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identità personale, qualifica e poteri di	
	firma convengono e stipulano, quanto segue:	
	PREMESSO	
	a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo sussiste	
	fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti nell'offerta	
	economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato tecnico	
	e speciale;	
	b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole	
	Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione	••••
	degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);	
	c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha	
	ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione dei	
	Fornitori inclusi nell' Accordo Quadro, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui	
	al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 26.05.2014;	
	d) che il Fornitore è risultato selezionato nell'Accordo Quadro per la fornitura dei lotti	
	di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a	
	fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto del presente Accordo ed eseguire gli	
	Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;	
	e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo, dal Bando di gara	
	e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo	
	l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli	
, ,	elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la	
1/	formulazione dell'offerta;	
	f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la documentazione	
V	richiesta ai fini della stipula del presente Accordo che, anche se non materialmente	

	allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;	
	g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e	
	che tale documento, anche se non materialmente allegato al presente Accordo, ne	
	costituisce parte integrante e sostanziale;	
<u> </u>	h) che il presente Accordo non è fonte di obbligazione per la Centrale nei confronti	
	del Fornitore, rappresentando in ogni caso il medesimo Accordo le condizioni generali	
	delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione	
	dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di	
	obbligazione contrattuale.	
	i) che il presente Accordo è stato sottoscritto in via d'urgenza in attesa	
	dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011	
	l) che le parti, ai sensi dell'art. 51 Legge 16/02/1913, n. 89, convengono che sia	
-	omessa la lettura integrale del presente atto da parte dell'Ufficiale rogante;	
	Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati	
	1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime	
	premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al	
	Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto	
	del presente Accordo.	
	Articolo 2 - Definizioni	
	1. Nell'ambito dell'Accordo si intende per:	
	a) Accordo: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;	
	b) Amministrazione Contraente: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore	
- 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	dell'Accordo, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di	

	consegna;	
	c) Fornitore: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive il	
	presente Accordo, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad	
	eseguire gli Ordinativi di Fornitura;	
	d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni	•••
	contraenti comunicano la volontà di acquisire i beni/ le prestazioni oggetto	
	dell'Accordo, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;	
	e) Richiesta di Consegna: (i.e. ordini) nell'ambito dell'Ordinativo di Fornitura è il	
	documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al Fornitore, di volta	
	in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo di consegna;	
	f) Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it,	
	contenente un'area riservata all' Accordo.	
	Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile	
	1. L'esecuzione della fornitura oggetto del presente Accordo e degli Ordinativi di	
	Fornitura, è regolata in via graduata:	
	a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di	
	tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni	
	contrattuali;	
	b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in	
	sede di partecipazione alla procedura;	
	c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;	
	d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti	
<i>p</i> A	di diritto privato.	
<i>H</i> D	2. Le clausole dell'Accordo sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente	
	per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che	

······	entrino in vigore successivamente.	
	Articolo 4 - Oggetto	
	L' Accordo definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità d	i
<u> </u>	conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di cui all'art. 12 "Modalità e termin	
	di esecuzione della fornitura", nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla	
	fornitura.	
	2. Con l'Accordo, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle	
	Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a	
	prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con	
	gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.	
	3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno	
	origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine del presente Accordo,	
	per la fornitura di "mezzi di contrasto occorrenti ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S.	
	della Regione Liguria per un periodo di anni quattro". Pertanto tutti gli Ordinativi di	
	Fornitura emessi dalle Amministrazioni del S.S.R. avranno la medesima scadenza.	
	Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato	
	nel Capitolato tecnico (Sez. A, allegato A1, del Disciplinare di gara).	
	4. il presente Accordo disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura	
	conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna	
	obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni	
	sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.	4
	Articolo 5 - Utilizzo dell'Accordo	
	1. Le Amministrazioni che possono utilizzare il presente Accordo sono	///
	esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria.	V
	2. Le Amministrazioni utilizzano l'Accordo dopo la sottoscrizione degli Ordinativi di	
	, <u>-</u>	

	fornitura e l'emissione delle conseguenti richieste di consegna sottoscritte dai Punti	
	Ordinanți ed inviati al Fornitore.	
	3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischlo di controllo sulla legittimità dei Soggetti	
-	che utilizzano l'Accordo.	
	Articolo 6 - Modalità di conclusione	
	In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell'Accordo, i singoli	
	contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice	
	ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura.	
	2. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle	
	Amministrazioni Contraenti presso i seguenti recapiti del Fornitore: AGFA	
***************************************	HEALTHCARE NV - Via Septestraat, 27 – 2640 Mortsel (Belgio) c/o Agfa-Gevaert Spa	
	Via Gorki, 69 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), telefono n. 02/3074411 – 02/3074269	
	- 02/3074253 ovvero mediante fax al numero dedicato 02/3074421, casella di posta	
	elettronica: IT_CCC.consumables@agfa.com	
	3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente,	
	dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.	
	Le Amministrazioni danno esecuzione agli ordinativi di fornitura tramite richieste di	
	consegna. Le richieste di consegna vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti	
	Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la Richiesta di Consegna	
	attraverso posta elettronica certificata; in alternativa la Richiesta di Consegna, firmata	
/	dal Punto Ordinante è trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le Richieste	·
	di Consegna debbono specificare le quantità del prodotti richiesti da consegnare ed i	
	luoghi di consegna.	
Nh.	La consegna del materiale dovrà avvenire entro cinque giorni dal ricevimento della	
	richiesta, salvo termini più ravvicinati in caso di urgenza per i quali il Fornitore dovrà	

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	effettuare la consegna entro la data fissata in richiesta.	
	6. Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna, in tutto o in parte delle	
	merci indicate nella Richieste di Consegna, il Fornitore è tenuto a comunicare per	
	iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativ	i
	dalla ricezione. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in	
	parte dalla specifica Richiesta di Consegna e di acquistare i prodotti sul libero mercato	
	secondo le modalità previste nel successivo Articolo 12 "Modalità e termini di	
	esecuzione della fornitura".	
	7. Qualora il Fornitore non provveda ad inviare la merce nei termini ordinati previsti	
,	verrà diffidato ad adempiere entro un massimo di cinque giorni lavorativi, decorsi	
	inutilmente i quali le Amministrazioni potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando	
	alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa	
	o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.	
	Articolo 7 - Durata	
	Il presente Accordo ha una durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data	
	di sottoscrizione.	
	2. Il Fornitore ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni economiche pattuite	
	fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e comunque non oltre 180 giorni	
	dalla scadenza del contratto stesso.	
	3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.	
	Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità	A H
	1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo	
	contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle	<u> </u>
	attività e dei servizi oggetto dell' Accordo, nonché ad ogni attività che si rendesse	
	necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e	****
	_	

	completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad	<u></u>
	eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto	
	all'esecuzione contrattuale.	
	2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte,	
	nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le	
	prescrizioni contenute nel presente Accordo, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo	
	medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che	
	ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di	
	Fornitura da essa emesso.	
	3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva	
	espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In	
	ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni	
	tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate	
	successivamente alla stipula dell'Accordo.	
	4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le	••••
	prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'	
	Accordo, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso	
	remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto,	
	avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni	
	Contraenti, o, comunque, della Centrale, per quanto di propria competenza,	
——————————————————————————————————————	assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.	
	5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale e	
10	le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza	
——— Wh	delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.	
	6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti	
\vee		

	devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi
	devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore
	prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle
	medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione
	istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto,
	ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti,
	senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
	7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività
	contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle
	Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e
	accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente
	tali prescrizioni e procedure.
	8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle Amministrazioni, per
	quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza
·	preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto
	degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire
	lo svolgimento di tali verifiche.
	9. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere
	ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni
	Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e
	limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna
	emessi.
	Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
	1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo, a:
	a) fornire i beni oggetto dell' Accordo ed a prestare i servizi connessi, implegando

	tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto	
	stabilito nell' Accordo e negli Atti di gara;	
	b) manlevare e tenere indenne la Centrale nonché le Amministrazioni contraenti, per	
	quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in	· ·
	relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto dell' Accordo,	
	ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;	
	c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa	
	documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla	<u></u> ,
	sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale di monitorare la	
	conformità delle forniture alle norme previste nell' Accordo e negli Ordinativi di	
	Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;	
	d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura	
	organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell' Accordo e degli Ordinativi di Fornitura,	
	indicando analiticamente le variazioni intervenute;	
	e) consegnare, all'atto della prima fornitura eseguita a ciascuna Amministrazione, una	
	dichiarazione attestante che i prodotti consegnati nel corso dell'Ordinativo di Fornitura	
	sono i medesimi presentati in sede di gara e una copia della scheda tecnica di ogni	
	singolo prodotto.	
	Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto dell'Accordo	
	in tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di Consegna emesse da ciascuna	
	Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Accordo e	
91	fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche	
	in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli	
	uffici di detti soggetti.	
UV	3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale, in formato	

	elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo		
	quanto previsto al successivo articolo 13.		
	Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro		
	Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti		
	derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi		
	compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e		
	infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.		
	2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle		
	attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti		
	dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente		
	contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le		
	condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.		
	3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti		
	Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.		
	4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi		
	precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni		
	stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo.		
	5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far		
	rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli		<u></u>
	eventuali esecutori di parti delle attività oggetto dell' Accordo.	4	
	Articolo 11 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro	/	
	1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in	//J	
	materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti		_
	gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del	***************************************	
	documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.		_
İ	,11		
	,		

	2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi	
	relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole	
	Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione	
	e protezione.	
	3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di	
	sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà	
	inoltre, a proprie spese a:	
	a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo	
	svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da	
	attuare per ridurre tali rischi;	
	b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di	
	sicurezza e di Igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno	NAME AND TO SERVICE AND THE SE
	definito e definiranno in materia;	
	c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di	
	protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi	
	connessi agli interventi da effettuare;	
	d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in	
	regola con le prescrizioni vigenti;	
	e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di	
	infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste	
	dalla legge.	
- 4	4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente	
\mathcal{L}	responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a	
	trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza	
V	atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.	
	12	

	Articolo 12 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura	
	Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura e nelle	9
	successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le	
	modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.	
	2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, iv	i
	compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività d	i
	imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture	·
	indicate dalle Amministrazioni contraenti.	
	3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta	
	di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo scritto	
	intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.	
	4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento	
	dell'Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data,	
	luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata.	
	5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del	
1744	contratto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data	
	di ricezione della Richiesta di Consegna.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente	
. 207414	indicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, il Fornitore	
. 1000	deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale	
	nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore lavorative dal	1
	ricevimento della richiesta/telefonata medesima, pena l'applicazione delle penali di cui	<u> </u>
	oltre.	
	7. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la	
	conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica	
i	42	

	la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e	
	qualità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo	. UMAN II
	momento, dopo l'apertura degli imballaggi. In tal caso il Fornitore dovrà accettare	
-	eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna. Eventuali	
	eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono	
13 9000	restituite al Fornitore.	
	8. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie	
	obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati	
	all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali	
	contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.	-
	9. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti	
	dal Capitolato Tecnico e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta,	
	la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla	
	entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione delle	
	penali.	
	10.La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue	
	spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non	
	ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata	
	al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce	
A	sarà considerata mancata consegna.	
	11.La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola	<u></u>
	merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e	
	rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione	
	contraente.	
	12.Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della	

 merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul liber	0
 mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza	a
 di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le	9
 penali di cui al successivo Articolo 17 "Penali".	
Articolo 13 - Servizi accessori	
 Servizio di reportistica.	
 Il Fornitore invia i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le)
 modalità ed i termini di seguito indicati; peraltro, la Centrale può richiedere al Fornitore	
l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica. I	
 monitoraggio di tutte le attività relative all' Accordo può altresì essere effettuato dalla	
Centrale anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine	
 il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione	
 per rendere possibile dette attività di monitoraggio. Il Fornitore deve comunque fornire,	
 via web o via posta, alla Centrale la reportistica quadrimestrale relativa alle Richieste	
 di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione con indicazione dei quantitativi	
richiesti/consegnati, entro il termine perentorio di 15 giorni successivi alla scadenza	
 del quadrimestre, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17.	
 2. Contatti del Fornitore.	
Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni informazioni relative:	
 alle forniture comprese nell' Accordo;	
 alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini,	4
magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;	/ T
alle modalità di inoltro dei reclami;	//(/)
 alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna.	
 Articolo 14 - Corrispettivi	·

1, I co	rispettivi cont	rattuali dovuti al Fornitore dalla sinç	gola Amministi	razione
Contrae	nte in forza deg	gli Ordinativi di Fornitura e delle singole F	Richieste di Coi	nsegna
sono ca	colati sulla bas	se dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta	a che risulta es	sere la
seguent		EO - IOPAMIGITA a 0,00032€/MG - CIG 577	5145869	
AIG	CODICE	PRODOTTO COMMERCIALE	PREZZO UNITARIO A FLACONE (IVA esclusa)	
0395340	033 5P5XL	300 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione 1 flaconcino monouso in vetro tipo ii da 50 ml	4,80	
0395340	072 5P68B	300 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione 1 flaconcino monouso in vetro tipo il da 100 ml	9,60	
0395340	996 5P7VP	300 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione 1 flaconcino monouso in vetro tipo ii da 200 ml	19,20	
0395341	34 5P8NC	370 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione 1 flaconcino monouso in vetro tipo ii da 50 ml	5,92	
0395341	73 5QA7U	370-mg/ml seluzione iniettabile/per infusione 1 flaconcino monouso in vetro tipo ii da 100 ml	11,84	
0395341	97 5QBKN	370 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione 1 flaconcino monouso in vetro tipo ii da 200 ml	23,68	
L	OTTO 2 - IDONE	O - MAGNEGITA a 1,37€/MMOL - CIG 5778	51604CB	
0393810	988 5P6O5	500 μmol/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino da 10 ml	6,85	
0393810	90 5P96K	500 μmol/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino da 15 ml	10,28	
2. I corr	ispettivi contrat	tuali sono comprensivi della fornitura dei	singoli prodotti	e della
effettuaz	ione di servizi	connessi descritti nel presente Accordo e	e negli allegati d	di gara.
3. Tutti	predetti corris	pettivi si riferiscono alle forniture ed ai se	rvizi prestati a p	perfetta
regola d	arte e nel pien	o adempimento delle modalità e delle pr	escrizioni contr	attuali,
e gli ste	essi sono dov	uti unicamente al Fornitore e, pertanto	o, qualsiasi te	rzo, ivi
compres	i eventuali sub	-fornitori o subappaltatori non possono va	antare alcun dir	ritto nei
confronti	delle Amminis	trazioni Contraenti.		
4. Tutti	gli obblighi ed	oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzio	one dell'Accord	o e dei
		16		

 singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle	9
disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono	
compresi nel corrispettivo contrattuale.	
 5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in	1
 base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed	4
 invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico i	Į į
Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.	
 6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti	
revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto	
 dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i	
 Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti	
1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cu	
all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
 2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato	
 dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture	
 emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche	
secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.	-
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento al presente	
 Accordo e al singolo Ordinativo di Fornitura e alla specifica Richiesta di Consegna e	
 deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.	7
4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.	5/1
 5. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi	Th
del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.	(//
 6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ	V
7. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente	
17	

	bancario o postale comunicato con nota del 17/09/2014 acquisita agli atti con prot.	
	gen. n. 7.291 del 18/09/2014, la quale contiene altresì i nominativi dei soggetti abilitati	
•••	ad operare sullo stesso;	
	8. Il Fornitore, a pena di risoluzione dell'Accordo e/o dei singoli ordinativi, rende	
	tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni	
	che dispongono i pagamenti.	
	9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di	
	ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e,	
	comunque, lo svolgimento delle attività previste nell' Accordo e nei singoli Ordinativi	
	di Fornitura.	
	10.Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto	
	contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali	
	danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.	
	11.Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai	
	sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.	
	Articolo 16 - Trasparenza	
	Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:	
	a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del	
	presente Accordo;	
	b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,	
	direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme	
4	di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare	
	la conclusione dell' Accordo stesso;	
h	c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità	
	finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del	
	40	

	presente Accordo rispetto agli obblighi con essa assunti, né a complere azioni
	comunque volte agli stessi fini.
	2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi
	del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi
	assunti per tutta la durata del presente Accordo, lo stesso si intende risolto di diritto ai
	sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è
	conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
	Articolo 17 - Penali
	1. Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare, a seguito di debita
	motivazione, le seguenti penali:
· · ·	a) in caso di ritardo sulle consegne non imputabile alla Amministrazione ovvero a
	forza maggiore o caso fortuito, per ogni giorno solare una penale pari allo 0,06% sul
	valore contrattuale complessivo al netto dell'iva. In caso di ripetuti ritardi ogni
	Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con
	conseguente richiesta alla Centrale di procedere all' incameramento della propria
	quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non
	ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 113
	D.Lgs. 163/2006 e successive integrazioni e modifiche, e fatto salvo il risarcimento di
	ulteriori danni, il cui valore economico eccede l'importo incamerato;
	b) in caso di mancata consegna parziale o totale dei prodotti, entro l'ulteriore termine
	massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, una penale massima pari al
	10% del valore della mancata fornitura; in questo caso le Amministrazioni contraenti
	potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche
	l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali
	fatti potessero derivarle;

	c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna A.S.L.,	
	E.O. e IRCCS potrà:	
	restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà	
	impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;	
	restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza	
	chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni	
	altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori	
	danni.	
	2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di	
• · · ·	cui all'art. 25, comma 1, la Centrale applica al Fornitore una penale pari all'1% del	
	valore dell'Accordo.	
	3. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al temine stabilito per l'invio della	**************************************
	reportistica di cui all'art. 13, punto 2 "Servizio di reportistica", comma 3, la Centrale	
	applica al Fornitore una penale di Euro 200,00.	
	4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni	
	contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel	
	presente Accordo; in tali casi le Amministrazioni applicano al Fornitore le penali di cui	
	ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in	
	modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il	
	risarcimento del maggior danno.	
1	5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle	
	penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da parte	
11:1	delle Amministrazioni Contraenti (da inviare per conoscenza anche alla Centrale) o	
- h	dalla Centrale; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie	
	deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa	
	20	

	contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio	
	delle Amministrazioni Contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia	
	giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate	
	a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in	
· ··	nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso	
	inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.	
	7. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo	
	non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o della Centrale a richiedere il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
	8. La Centrale in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa	
	dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione dell'Accordo in relazione	
	alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.	
	9. La Centrale, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino	
	a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo	
	massimo complessivo dell'Accordo, viste anche le penali applicate dalle	
	Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
	10.ll ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale	
	superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di	
	Fornitura e/o dell'Accordo per grave ritardo. In tal caso la Centrale ha facoltà di ritenere	
	definitivamente la cauzione, e/o l'Amministrazione contraente di applicare una penale	\mathcal{A}_{Λ}
	equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del	
	danno.	(V)/
	Articolo 18 - Cauzione definitiva	
i	1. Con la stipula dell'Accordo ed a garanzia degli obblighi assunti con il	

	perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una	_
	cauzione definitiva in favore della Centrale di importo di Euro 91.546,39 determinata	
	come previsto dall'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006. Per ciascuno dei lotti aggiudicati, la	_
	cauzione definitiva è determinata nell'importo del 50%, se trattasi di miglior offerta,	
	oppure, in caso di altra offerta idonea, nell'importo del 50% suddiviso per il numero dei	
	fornitori selezionati oltre al miglior offerente.	_
A.W. William	Z. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata dell'Accordo e comunque	_
	di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il	
	rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento	_
	dell'esecuzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006 e successive	
	integrazioni e modifiche, viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli	
	Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.	_
	La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed	
	è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del	_
	Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti	
	dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.	_
	In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto,	_
	resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la Centrale, fermo	_
	restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi	
	direttamente sulla cauzione.	_
4	La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data	
	dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi	_
/)//	previsti.	_
V	6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e,	

	comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai
	predetti Ordinativi e dall' Accordo; pertanto, la garanzia sarà progressivamente
	svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni
	Contraenti/Centrale, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed
	esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
	7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta
	dalla Centrale.
	8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione
	di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del
	valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta)
	giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.
	9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole
	Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto
···	rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o l'Accordo.
	Articolo 19 - Proprietà dei prodotti
P - 1 - 1	1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la
	proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di
<u></u>	perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali
	dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità
	dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente
	imputabili per dolo o colpa grave.
	Articolo 20 - Riservatezza
	1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese
	quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in
	possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi

	forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli	
	strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.	
	2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il	
	materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo.	
	3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico	
	dominio.	,,
	4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,	
	consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e	
	collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.	
	5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché le	
	Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente,	
	l'Accordo ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a	WARRY TV
	risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.	
	6. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell'Accordo nei casi in cui sia condizione	
	necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa	
	comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.	
	7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e	
	dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.	
	Articolo 21 – Risoluzione – Dichiarazione di nullità	
	1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, le	
-	Amministrazioni Contraenti potranno risolvere gli Ordinativi di Fornitura ai sensi	<u></u>
	dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con	
	raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a	
M	perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le	
	modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell' Accordo e negli atti e documenti in	

 essa richiamati. Nell'ipotesi di risoluzione della Richiesta di Consegna	
 l'Amministrazione resta obbligata per la restante parte del proprio Ordinativo o	1
 Fornitura.	
 2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con	וו
la stipula dell' Accordo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 18	5
 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/	r
dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Centrale, per quanto di propria competenza	
per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la	L .
Centrale hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti d	
 diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o l' Accordo e, rispettivamente, di applicare	
 una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione, proporzionalmente alla	
 quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, e/o nonché di	
 procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.	
 3. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456	
Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i	
singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:	
a) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3	
(tre) documenti di contestazione ufficiale;	
b) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno	
3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	1
 c) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata	L
risoluzione del contratto;	h
d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;	
e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di	· V
Fornitura, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	

***	f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa	
	altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti	
	industriali e diritti d'autore";	
	g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;	
	h) in caso di scadenza del brevetto ed immissione sul mercato di nuovi prodotti.	
	4. La Centrale può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa	
	dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, l' Accordo nei	
	seguenti casi:	
	a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal	
	Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;	
	b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di	
	cui all'articolo "Cauzione definitiva";	
	c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell' Accordo, ai sensi	
	dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa	
	altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti	
	industriali e diritti d'autore";	
	e) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo	
	di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;	
	f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano	181.11
	la prosecuzione in tutto o in parte;	
7	g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;	
- hh	h) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle	
(//	certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel	
ν	presente Accordo.	
ļ	26	

	5. La Centrale risolve di diritto l'Accordo nei casi previsti dall'art. 3 commi 8 e 9 dell	a
	Legge 136/2010. Le Amministrazioni contraenti risolvono di diritto gli ordinativi d	li
	fornitura nei casi previsti dall'art. 3, commi 8 e 9, della Legge 136/2010.	
	6. La risoluzione dell'Accordo comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi d	i
	Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo stesso. In ta	1
	caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria pe	r
	assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle	
	Amministrazioni Contraenti.	
	7. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, la	
	Centrale e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere	
	la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte	
	percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.	
	8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r.	
	In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o	
	della Centrale al risarcimento dell'ulteriore danno.	
	9. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di	
	Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la	1
	risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva dalla Centrale.	X.,
	10 La Centrale, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità	l h
	dell'Accordo nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro	
	subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla	
	cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che	
	hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.	

 Articolo 22 - Recesso	
La Centrale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dall'	
 Accordo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30	
(trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.	
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e	
 non esaustivo:	
 a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra	
 legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento,	
la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il	
 concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore,	
curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni	
o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;	
 b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di	
 forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara	
 e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il	
 Fornitore medesimo;	
c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o	
 dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del	
 Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica	
 Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero	
 l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.	
3. La Centrale ha diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui al D.L. 6/07/2012,	
 n. 95 convertito con L. 7/08/2012 n. 135.	
4. Per gli Accordi sottoscritti in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs. n.	
 159/2011 la Centrale ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause	
20	

	di ostatività come risultanti della informativa antimafia.		
	5. 11 recesso dall' Accordo da parte della Centrale comporta il recesso delle		
	Amministrazioni contraenti dai singoli ordinativi di fornitura da esercitarsi		
	unilateralmente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Fornitore con lettera raccomandata a/r.		
	6. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni		·-
	contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le		
	Amministrazioni contraenti.		
	Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa		·
	1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni		
	eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto		
	delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto dell'Accordo e		
11-17 t	degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre		
	inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili,		
	anche se eseguite da parte di terzi.		····
	2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza		.
	assicurativa, per l'intera durata del presente Accordo e di ogni Ordinativo di Fornitura,		
	a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo		
	svolgimento di tutte le attività di cui all' Accordo ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In		
	particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro		
	dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa		
	arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai		
* *************************************	terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui all' Accordo ed ai singoli Ordinativi di	Hh	
	Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza	/ / /	
	assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni		

	contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi	
	momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l' Accordo ed ogni singolo Ordinativo	
	di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non	
	ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto	
	salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.	
	Articolo 24 - Subappalto	
	1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti ex art. 118 D.Lgs. 163/2006.	
	Articolo 25 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti	
	1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la partecipazione	
	all' Accordo e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. In	
	caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque)	
	giorni alla Centrale, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17. La Centrale	
	procederà all'immediata stipula dell'Accordo con il Fornitore subentrante, ferme	
	restando le verifiche sui requisiti dello stesso.	
	2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza	
	specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.	
	3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti	
	commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli	
	Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.	
	Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d'autore	
——————————————————————————————————————	1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o	
	all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore	
\mathcal{M}'	ed in genere di privativa altrui.	
////	2. Qualora venga promossa nel confronti delle Amministrazioni contraenti una azione	
	giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga	
	30	

 a manlevare e tenere indenni le Amministrazioni contraenti, assumendo a proprio)
 carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legal	
 a carico delle medesime Amministrazioni contraenti.	
 3. Le Amministrazioni contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore	
 delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa conglunta, i	
 Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni contraenti la facoltà di nominare	
 un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.	
 4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata	
 nei confronti delle Amministrazioni contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto	
 al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà	
 di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva	
 ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso	
per i servizi erogati.	
Articolo 27 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e per le	
Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore	
1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott. Riccardo Zanella il	
Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della	
Centrale con il Fornitore.	
2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico	
010/548 8536, numero di fax 010/548 8566, indirizzo e-mail	1
 riccardo.zanella@regione.liguria.it.	Z 11
3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nell' nell' Ufficio ordini/Ufficio	i An
Gare (Sig.ra Ornella Bertaggia/Sig.ra Katia Fumagalli/Sig.ra Graziana Carugati) il	V.v
Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della Centrale, nonché	
di ciascuna Amministrazione.	
21	

	4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico	
	02/3074411 - 4453 - 4269, numero di fax 02/3074393 - 4421, indirizzo e-mail	
	IT CCC.consumables.agfa.com – ufficiogare.it@agfa.com, indirizzo di posta	
	elettronica certificata ordini@agfahe.telecompost.it – gare@agfahe.telecompost.it	
	5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento	
	nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione, Responsabile del	
	Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti	
	competente per materia.	
	6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti	
	Responsabili della fornitura.	
17 Table Ballet 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Articolo 28 - Aggiornamento tecnologico	
	Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Centrale	
	e le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto	
	dell'Accordo e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla	
	prestazione del servizi oggetto del medesimo Accordo.	
	2. Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto	
	aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi o innovativi, la ditta	
	aggiudicataria, previo invio di scheda tecnica e parere favorevole degli utilizzatori, si	
	impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni	
	contrattuali.	
A	Articolo 29 - Conciliazione presso la CCIAA	
///	Per tutte le controversie concernenti il presente Accordo, che dovessero insorgere	
	tra il Fornitore e la Centrale, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima	
- th	di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Genova ed in	
	conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.	

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazion	i
 contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a	1
qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.	
 Articolo 30 - Foro competente	
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale, è competente	
 in via esclusiva il Foro di Genova.	
2. Per tutte le controversie relative al rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni	
 contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò	
 secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.	
 Articolo 31 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento	
Con la sottoscrizione del presente Accordo, le parti, in relazione ai trattamenti di	
 dati personali effettuati in esecuzione dell'Accordo medesimo, dichiarano di essersi	
 reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30	
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese	
quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto	
 medesimo.	
 2. La Centrale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge,	
 esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell'Accordo e dei singoli	
Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed	
al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli	
ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
3. Con la sottoscrizione del presente Accordo la Centrale è autorizzata alla	1
 pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai	
 sottoscrittori.	
4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo all' Accordo con l'emissione	
22	

	dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento	
	ed alla trasmissione alla Centrale, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o	
	telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le	
	finalità connesse all'esecuzione dell' Accordo e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai	
	fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi	
	degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
	5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità	
	e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e	
	segg. D.Lgs. n. 196/2003.	
	6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il	
	presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
	qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori	
	derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei,	
	fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.	
	7. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Accordo e/o degli ordinativi di	
	fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Centrale o	
	le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi	
	designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29	
_	D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti	
	e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:	
	a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di	
	sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo	
11	-Allegato B;	
h	b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali,	
<i>W</i>	l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le	

	modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a	a .
	conoscenza degli interessati;	
	c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste	9
	verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;	
	d) nel trasmettere alla Centrale e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima	3
	tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e segg	
···-	del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare	
	riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì alla Centrale	
	tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le)
	predette richieste;	
	e) nell' individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli	
	stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e	
	vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;	
	f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa	
	il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo	
	alla stessa piena collaborazione.	
	Articolo 32 - Oneri fiscali e spese contrattuali	
	Il presente Accordo viene stipulata nella forma pubblica amministrativa.	
	2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali	
	relative all' Accordo ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e	1
	non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di	1/1
	registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni	9 11
	contraenti per legge.	
	3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di	
	impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto,	
	3	
	35	

	conseguentemente, all' Accordo è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con	
	ogni relativo onere a carico del Fornitore.	
	Articolo 33 - Clausola finale	
	Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle	
	parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone	
	negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente	
	singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente	All de la constantina
	Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre,	
	l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell' Accordo e/o dei singoli	
	Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro	
	complesso.	
	2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo o dei	
	singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni	
	contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le	
	medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.	-11/21
	3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le	
	parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi	
	operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e	
	sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in	
	caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua	
	esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per	····
	iscritto.	
7	4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le	
	clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui	
M	agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti	

	ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con	
	le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti	
	clausole: Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5	
	(Utilizzo della Accordo), Art. 7 (Durata), Art. 8 (Condizioni della fornitura e limitazione	
***************************************	di responsabilità), Art. 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Art. 12 (Modalità e	
	termini di esecuzione della fornitura), Art. 13 (Servizi accessori), Art. 14 (Corrispettivi),	
	Art. 15 (Fatturazione e pagamenti), Art. 17 (Penali), Art. 18 (Cauzione definitiva), Art.	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	19 (Proprietà prodotti), Art. 20 (Riservatezza), Art. 21 (Risoluzione), Art. 22 (Recesso),	
	Art. 23 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Art. 24 (Subappalto), Art.	
	25 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Art. 26 (Brevetti industriali e diritti	
	d'autore), Art. 29 (Conciliazione presso la CCIAA), Art. 30 (Foro competente), Art. 31	
<u>-</u> .	(Trattamento dei dati, consenso al trattamento) anche in deroga specifica all'art.4	
	comma 4 D.Lgs. 14/3/2013, n. 33, Art. 32 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 33	
	(Clausola finale).	
	lo Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia, mediante	
	strumenti informatici su pagine 37 (trentasette) a video, dandone lettura alle parti, per	
	cui a conferma lo sottoscrivono, con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art.	
	52 bis della legge 19.2.1913, n. 89, nell'apposizione in mia presenza della firma	
	autografa e nella successiva acquisizione digitale, mediante scansione ottica dell'atto	
	sottoscritto.	
	lo Ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico in formato pdf con	
	firma digitale, dopo le parti e in loro presenza.	
	Genova, lì 17/10/2014	
	LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO	
	IL FORNITORE	
	51	

